

World Law and Economics

GLOBAL KNOWLEDGE



Gerard van Schagen, World Map, 1689

Anno III - Aprile - Agosto 2017 - n. 1 - 2 - Settembre / Ottobre 2017 - Periodico quadrimestrale *on line open access*

PONTANI E ASSOCIATI - MILANO

Cyberbullismo: una prima disciplina nazionale

Federico Paolo Francesco Pontani

Abstract

L'articolo affronta la recentissima disciplina legale in tema di cyberbullismo. L'argomento, socialmente assai delicato in quanto espressione del connubio tra consolidati comportamenti adolescenziali ed evoluzione tecnologica, viene posto nell'alveo proprio del comportamento interpersonale dei giovani, in particolare studenti, tra i quali si sviluppano nuove patologie di dipendenza tecnologica. Il fenomeno del cyberbullismo assume una portata spazio-temporale più ampia rispetto a quella del bullismo che è circoscritto ad ambiti socialmente più ristretti, ancorché diffuso nelle diverse comunità. Ciò in quanto, grazie alla tecnologia, non prevale l'aspetto fisico dei rapporti, che ora coinvolgono sempre di più la sfera psichica individuale e di gruppo, segnando negativamente l'evoluzione psicologica di giovani, nella loro sempre più crescente solitudine, di fronte al rapido mutamento della società. La recente disciplina di legge, che rappresenta una novità per il nostro Paese, merita una prima lettura per le sue finalità di medio periodo volte soprattutto all'educazione, alla prevenzione ed al coinvolgimento degli istituti scolastici e delle famiglie.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

AA.VV., "Legalità, responsabilità e cittadinanza", Annali della Pubblica Istruzione, 1-2, 2009, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OC177-256.pdf>; ANDERSEN S. L., *Trajectories of brain development: point of vulnerability or window of opportunity?*, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 27, 2003; BARNETT LIDSKY L., PINZON GARCIA A., *How Not to Criminalize Cyberbullying*, University of Florida Levin College of Law, 77, 2012; BAUMAN S., *Cyberbullying: a Virtual Menace*, in University of Arizona Tucson, Paper to be presented at the National Coalition Against Bullying National Conference, Melbourne, Australia, November 2 - 4, 2007; BRIGHI A., GUARINI A., GENTA M. L., *Il cyberbullismo in Europa: confronto tra sei Paesi europei*, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OC177-258.pdf>; CANALI S., *Adolescenza, maturazione del cervello e vulnerabilità all'uso di sostanze psicoattive*, 25 marzo 2017, in <http://www.psicooattivo.com/adolescenza-maturazione-del-cervello-e-sostanze-psychoattive/>; CASEY B. J., JONES R. M., & SOMERVILLE L. H., *Braking and accelerating of the adolescent brain*, Journal of Research on Adolescence, 21, 2011; CHIAPASCO E., CARIO M., *CYBERBULLISMO dalle prime definizioni ai dati più recenti*, in <http://www.psychedia.it/pm/telecomm/massmedia/chiapasco-carrio.pdf>; CORNALE A., *Che cos'è la peer education?*, in <http://www.davidealgeri.com/metodo-educativo-della-peer-education.html>; DIAMANTINI D., MURA G., *Cyberbullismo e uso delle tecnologie tra i giovani*, Centro QUA_SI, Università di Milano-Bicocca, Milano, 3 Novembre 2010, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OC177-257.pdf>; DIZIONARIO DI SOCIOLOGIA, Voci "Dinamica sociale" e "Disorganizzazione sociale", Gruppo editoriale l'Espresso, Vol. 1, 2006; DIZIONARIO DI SOCIOLOGIA, Voci "Norma sociale" e "Mutamento sociale (e culturale)", Gruppo editoriale l'Espresso, Vol. 2, 2006; FIDLER R., *Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media*, Guerrini e Associati, Milano, 1997, 2000; GALLINO L., *La società perché cambia, come funziona. Un'integrazione sistemica alla sociologia*, Paravia, 1980; GIBSON W., *Burning Chrome*, Omni, July 1982; GIBSON W., *Neuromancer*, Ace, July 1984; HINDUJA S., PATCHIN J. W., *State Cyberbullying Laws. A Brief Review of State Cyberbullying Laws and Policies*, April 2014, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OC177-259.pdf> e Cyberbullying Research Center, www.cyberbullying.org; LUHMANN N., *Sociologia del diritto*, Laterza, Roma Bari, 1977 (*Rechtssoziologie*, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1972), *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, 1990 (*Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt, 1984); LUNA B., PADMANABHAN A., & O'HEARN K., *What has fMRI told us about the development of cognitive control through adolescence?*, Brain & Cognition, 72, 2010; LUNA E., *The Overcriminalization Phenomenon*, American University Law Review, Vol-

ume 54, Issue 3, 2005; RHEINGOLD H., *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*, Addison-Wesley, Massachusetts, 1993; SENATO DELLA REPUBBLICA, *Cyberbullismo* - Note sull'A.S. n. 1261-C, Dossier di documentazione, Servizio Studi n. 439 del gennaio 2017, in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier43814_dossier.htm; SPEAR L. P., *The behavioral neuroscience of adolescence*, W. W. Norton, New York, 2010; VON BERTALANFFY L., *General System Theory. Foundations, Development, Applications*, George Braziller, New York, 1968, *Teoria Generale dei Sistemi*, Oscar Saggi Mondadori, 2004; WILLARD N., M. S., J. D. Center for Safe and Responsible Use of the Internet nella sua *Educator's Guide to Cyberbullying and Cyberthreats*, 2005/2007, in <http://cyberbully.org/> e in <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx>.

SOMMARIO

1. Premesse. - 2. Bullismo e cyberbullismo. - 3. La legge di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo. - 3.1 Note introduttive. - 3.2 Ambito applicativo. - 3.3 La tutela. - 3.4 Gli strumenti di tutela diretta. - 3.5 La prevenzione nel sistema di tutela della normativa. - 3.5.1 Il tavolo tecnico. - 4. Conclusioni.

1. Premesse

La società civile - in costante e dinamico mutamento e connotata da evoluzioni ed involuzioni - è il risultato o punto di equilibrio del contrasto tra i sistemi che la caratterizzano, generato dalle differenze, spesso difficilmente componibili o integrabili, che ne sono la causa e l'origine.

L'attrito che ne consegue, determinato dal confronto tra modelli diversi, conduce, nel tempo e nello spazio, al mutamento delle scale di valori di riferimento per le singole comunità o gruppi di individui ed alla

competizione nella scelta di diverse forme di organizzazione politica e sociale.

Le differenze - secondo alcuni intrinseche nella natura umana fin dalla dimensione corporea e biologica - segnano da sempre le comunità sociali portando ad una non uguale distribuzione delle risorse tra i consociati.

La sperequazione di risorse è percepita spesso come elemento di disarmonia, come l'effetto di una *discriminazione*¹ a cui viene opposto, in contrasto, un principio di uguaglianza ontologica. Tale principio, peraltro, nelle sue diverse interpretazioni o declinazioni è stato posto a fondamento di religioni, correnti filosofiche e movimenti politici.

Pertanto, se è vero che un atteggiamento umano di discriminazione è sempre conseguito alla percezione di una differenza che giustificerebbe, per l'appunto, un trattamento diverso, è anche vero che nella storia sono seguiti alcuni fenomeni sociali di contrasto alla discriminazione *in sé*, anche se spesso dalle sfumature idealistiche e generatrici di nuove disparità o di discriminazione all'inverso.

Invero, qui appare che un trattamento diverso o un trattamento identico conducono ad un medesimo effetto se parimenti non ispirati ad un principio di giustizia; principio quest'ultimo le cui interpretazioni, come alcuni ritengono, sono soggette a variazioni legate all'evolversi della società umana nel tempo.

Ed è proprio la *diversità*, vista come non appartenenza al medesimo sistema o gruppo, ad essere una delle cause generatrici di ostilità e di un *atteggiamento di sopraffazione*. Questi elementi possono considerarsi come base comune di fenomeni sociali quale razzismo, *mobbing*, *stalking* e bullismo.

Il contrasto, l'atto di prevaricazione, l'uso inappropriato della temporanea posizione di dominanza raggiunta in un certo contesto sociale spazio-temporale, possono degenerare sino a fenomeni espliciti di conflitto fisico dagli effetti distruttivi. Il riferimento è all'uso della violenza in generale, su scala particolare (ad es. le percosse) così come su scala generale (si pensi ad es. ai fenomeni di conflitto armato tra gruppi o Stati)².

¹ Dal latino *discriminat* che significa "distinguere tra"; *discrimen* ossia "distinzione" o, ancora, *discrimire* che significa "separare", "distinguere", "fare una distinzione" (*Oxford Dictionaries*, Oxford University).

² Il riferimento a quanto sin qui sommariamente esposto, è al noto sociologo L. GALLINO, *La società perché cambia, come funziona. Un'integrazione sistemica alla sociologia*, Paravia, 1980, e DIZIONARIO DI SOCIOLOGIA, Voci (tra le altre) "Dinamica sociale" e "Disorganizzazione sociale", Gruppo editoriale L'Espresso, Vol. 1, 2006. L'Autore di chiara fama si è intrattenuto, nelle sue opere, sulla teoria dei sistemi (si tratta della teoria di L. VON BERTALANFFY, *General System Theory. Foundations, Development, Applications*, George Braziller, New York, 1968, trad. it. *Teoria Generale dei Sistemi*, Oscar Saggi Mondadori, 2004); per la teoria dei sistemi sociali il riferimento è a N. LUHMANN, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, 1990 (*Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt, 1984), e *Sociologia del diritto*, Laterza, Roma Bari, 1977 (*Rechtssoziologie*, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1972) e sulle loro dinamiche in un'ottica (Vol. 2 dello stesso DIZIONARIO) normo-sociologica (Voce "Norma sociale") con particolare attenzione al mutamento nel tempo e nello spazio [Voce "Mutamento sociale (e culturale)"].

Tuttavia, l'essere umano ha cercato sistematicamente di regolare i contrasti tra individui e gruppi sociali, con norme e regole di varia portata (giuridiche e non) a carattere dissuasivo, preventivo, punitivo ed educativo.

Il "particolare"³ fenomeno del c.d. *bullismo*⁴ rientra tra le forme di naturale contrasto che affliggono quasi ogni società nella sua componente cosiddetta "di giovani" che non (ri)conosce le regole di pacifica convivenza e di competizione concretamente indirizzate al miglioramento della vita individuale e sociale, almeno nel contesto del gruppo di appartenenza.

L'evoluzione tecnologica, ed in particolare quella delle comunicazioni, ha determinato e determinerà sempre più una sorta di "osmosi psicosensoriale" tra singoli individui. Da ciò consegue il mutamento della stabilità *pro-tempore* della composizione dei gruppi e il sorgere di nuove forme di rappresentazione degli stessi, in una società non più fisicamente connessa, ma sostanzialmente virtuale, nella quale il soggetto singolo e anche il gruppo temporaneo che si presenta nei rapporti "social - virtuali" con maschere⁵ variabili, sono più facilmente manipolabili.

Dopo una sintetica ma necessaria esposizione preliminare di natura definitoria, ci si appresta ora ad affrontare alcuni aspetti di scenario dai quali emerge e si evidenzia la nuova disciplina nazionale in materia di *cyberbullismo*, ovvero quella dettata dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"⁶.

³ Tale lo si può qualificare in relazione ai più complessi e rilevanti conflitti sociali a livello globale, anche se il "fenomeno" si riscontra in quasi tutte le comunità.

⁴ Termine italianizzato derivato dall'inglese "to bull" che significa "usare prepotenza", "maltrattare", "intimidire", "intimorire". Ancora, sembra che il significato attualmente attribuito al termine - di "harasser of the weak" - sia in realtà la degenerazione di un significato precedente di "fine fellow" o "lover" (1650s), pertanto a connotazione positiva. La transizione da un'accezione positiva a una prettamente negativa non è ancora chiara agli studiosi che richiamano come principale possibile soluzione il significato attestato di "protector of a prostitute" come possibile anello di congiunzione tra i due altri significati attribuiti e contrastanti di "lover" e "ruffian" (bandito, "bravo").

⁵ Nel senso di schermatura (una finzione, un travestimento) volta a fornire un'apparenza ingannatoria e quindi diversa da quella propria dell'essere come tale, come offerta "naturalmente", di norma, alla vista di un altro essere, della stessa specie e considerata, per i suoi tratti, atta a far riconoscere, entro certi limiti, un individuo come appartenente ad un determinato gruppo sociale (per come si mostra, si rappresenta).

⁶ Il termine, di origine anglosassone, bullismo informatico o bullismo *on line* è stato coniato da BILL BELSEY educatore canadese che ha "fondato" il sito web <http://cyberbullying.org/> ed è definibile (secondo la visione nazionale) come: comportamento "messo in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di altro individuo percepito come più debole (vittima), vi è insita la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione, esercitando un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti (parole o immagini) immessi su social network, blog, email, sms, etc., quanto costituisca una rete virtuale di comunicazioni" SENATO DELLA REPUBBLICA, Dossier di documentazione, Servizio Studi n. 439 del gennaio 2017 (Cyberbullismo - Note sull'A.S. n. 1261-C), in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dditer/dossier/43814_dossier.htm. Sul tema si v. anche S. BAUMAN, Ph.D., *Cyberbullying: a Virtual Menace*, in University of Arizona Tucson, Paper to be presented at the National Coalition Against Bullying National Conference, Melbourne, Australia, November 2 - 4, 2007.

2. Bullismo e cyberbullismo

La legge di cui ci si appresta ad effettuare una prima ricognizione è stata preceduta da confronti, da valutazioni politico-sociali e da considerazioni di diversa natura giuridica, anche alla luce del bene giuridico da tutelare.

Nel percorso seguito per pervenire ad un dettato normativo sostanzialmente innovativo nel nostro tessuto giuridico, si sono prese le mosse da un documento (Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico A.C. 1986) che si ritiene⁷ di particolare rilievo. Il documento tratta di questioni definitorie viste dal punto di vista della nostra società civile, anche se vi sono influssi sia sociali che giuridici provenienti da altre realtà straniere (si pensi alle differenze dei sistemi politici, organizzativi, culturali, etnici, di tradizione inter-generazionale, giuridici, di prevenzione e punizione, dei comportamenti, etc.).

A ciò si aggiunga anche la questione della qualificazione del singolo soggetto come minore con riferimento all'età che, anche nel nostro Paese, si è abbassata dall'età inferiore ai 25 anni, poi inferiore ai 21 anni ed infine inferiore ai 18 anni, con attenzione anche alla qualificazione sociale di "bambino" e di minore di anni 14 o 16, in relazione ai livelli di tutela riservati ai cc.dd. "minorenni".

Il primo riferimento a questa delicata materia (a ragione degli spesso gravi effetti sui soggetti minori offesi che conseguono a comportamenti lesivi di cyberbullismo), si rinviene all'art. 50, lett. c)⁸ del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 come sostituito, in sede di conversione nella L. 4 aprile 2012, n. 35. A questo è seguito il disposto dell'art. 1, co. 7, lett. 1.⁹ della L. 13 luglio 2015, n. 107.

In stretta correlazione con i provvedimenti appena richiamati hanno visto la luce le iniziative di senatori che hanno presentato il DDL S. 1620 (18 settembre 2014)¹⁰ poi divenuto, con modifiche, il DDL S. 1620-

A seguito dal DDL S. 1261, che ha assorbito il DDL S. 1620-A (20 maggio 2015), con la scomparsa della tematica del "bullismo" (inteso come tale e cioè come comportamento non posto in relazione con il sistema informatico ed il sistema delle telecomunicazioni) ci si è indirizzati esclusivamente alla disciplina del cyberbullismo¹¹.

Il DDL S.1261, approvato dal Senato, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (C. 3139) che ha assorbito la proposta di legge NN. C.1986 (presentata il 23 gennaio 2014), proposta abbinata alle proposte C.2408, C.2435, C.2670, C.3576, C.3605, C.3607, atti tutti assorbiti (20 settembre 2016) dall'atto C. 3139 approvato dalla Camera e ritrasmesso (22 settembre 2016) al Senato (S. 1261- B¹²) dove, approvato con ulteriori modificazioni (31 gennaio 2017), venne ritrasmesso alla Camera (C. 3139-B) dove l'iter si è concluso con la definitiva approvazione (17 maggio 2017)¹³.

Nel corso del lungo percorso, segnato dalle tappe dei lavori parlamentari sinteticamente ripercorse¹⁴, sono stati predisposti diversi Dossier e documenti di Studio e lettura, in particolare in relazione alla proposta di legge C. 3139 (N. 315 del 24 giugno 2015, Schede di lettura; N. 227 dell'1 agosto 2016, Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale; Servizio Bilancio dello Stato, N. 417 del 2 agosto 2016, N. 315/1 del 9 settembre 2016, Elementi per l'esame in Assemblea - Seconda Edizione, Elementi per l'esame in Assemblea; N. 315/2 del 20 marzo 2017, A.C. 3139-B - Schede di lettura) ed in relazione al DDL S. 1261- B/C (Dossier del Servizio Studi N. 439 del gennaio 2017).

La numerosità delle iniziative parlamentari¹⁵ sul tema del bullismo e del cyberbullismo testimonia le

bullismo e cyberbullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie".

¹¹ Il testo comparato si rinviene in <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/906659/index.html>.

¹² In <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchede/DDL/ebook/47271.pdf>.

¹³ Di particolare interesse è il Dossier n. 169 del 28 maggio 2014 (che chi scrive, ritiene, in relazione all'anno della sua pubblicazione, quello tecnicamente e giuridicamente ricognitivo, migliore rispetto ai successivi) in relazione alla proposta di legge alla Camera dei Deputati A.C. 1986, in <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/GI0221.Pdf> ove i riferimenti agli importanti documenti di studio: "Legalità, responsabilità e cittadinanza", Annali della Pubblica Istruzione, 1-2, 2009, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OCD177-256.pdf>, D. DIAMANTINI, G. MURA, *Cyberbullismo e uso delle tecnologie tra i giovani*, Centro QUA_SI, Università di Milano-Bicocca, Milano, 3 Novembre 2010, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OCD177-257.pdf>, A. BRIGHI, A. GUARINI, M. L. GENTA, *Il cyberbullismo in Europa: confronto tra sei Paesi europei*, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OCD177-258.pdf> e per un'analisi (aprile 2014) sul mondo statunitense, S. HINDUJA, Ph.D. and J. W. PATCHIN, Ph.D., *State Cyberbullying Laws. A Brief Review of State Cyberbullying Laws and Policies*, in <http://www.camera.it/temiap/2014/05/28/OCD177-259.pdf> e Cyberbullying Research Center, www.cyberbullying.org.

¹⁴ L'iter parlamentare si può consultare in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45691.htm> ed in modo dettagliato nel documento DDL 1261 - C (questo il titolo della Relazione orale al testo proposto dalla 1° Commissione Permanente oggetto di comunicazione alla Presidenza del Senato, del 25 gennaio 2017) in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000955.pdf>.

¹⁵ Si deve rilevare anche l'iniziativa legislativa della Regione Lombardia (Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 1 recante la "Di-

⁷ V. *infra* nota 13.

⁸ (Abstract): "... per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il *contrasto* dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica".

⁹ (Abstract): "... prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico".

¹⁰ In <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44836.htm>. Il DDL prevedeva all'art. 2 (Bullismo): (abstract) ... 1° co. "sono da considerarsi atti di bullismo: a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro; b) voci diffamatorie e false accuse; c) piccoli furti; d) estorsione; e) minacce; f) violenza privata; g) aggressioni; h) giochi violenti; i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco; l) lesioni personali volontarie; m) percosse volontarie e premeditate; n) danneggiamento di cosa altrui; o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente"; ed al 2° co. "Sono, altresì, da considerarsi atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione, nei siti Internet, degli atti stessi, di seguito denominata «cyberbullismo»".

Lo stesso DDL, all'art. 4 (Rete di scuole per il contrasto al bullismo), 1° co., lett. b) prevedeva che "le istituzioni scolastiche costituiscono, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, una rete di scuole con i seguenti compiti: promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione su

incertezze sulle modalità di contrasto ad un fenomeno sociale che si rafforza con il dilagare della tecnologia delle comunicazioni e che vede i giovani come principali destinatari di strumenti (sostanzialmente incontrollati) sempre più accattivanti ed invasivi della *privacy*. Tra l'altro, si segnala che gli effetti che ne conseguono sulla psiche individuale e collettiva sono spesso di grave entità, al punto da generare patologie di dipendenza (come, ad. es. la nomofobia o *nomophobia*¹⁶).

Tale incertezza regolativa è causata, da una parte, dalla rapidità della diffusione di detti strumenti, dall'altra, dalla perdita di valori di riferimento sociale, scolastico e parentale, oltre che religioso, con la generazione di un sempre più marcato isolamento individuale e dalla ricerca dell'affermazione attraverso modalità asociali. A ciò si aggiungono la compromissione degli equilibri di convivenza sociale a livello locale, il crescere di fenomeni di emulazione ad ampia diffusione geografica, la spinta all'abbandono della formazione scolastica che in sostanza è indirizzata alla cultura ed alla circolazione delle idee e, infine, la generazione di violenze e la commissione di reati individuali e di gruppo.

Occorrono alcune ulteriori notazioni di qualificazione dei fenomeni (fondati sulla relazione tra molestatore o "bullo" e la vittima) per comprendere la ragione della preferenza nella scelta della disciplina del nostro legislatore.

Nel *cyberbullismo*, che si manifesta in uno spazio virtuale (ad es. *internet*, la rete delle reti), il soggetto agente molestatore (c.d. "cyberbullo") beneficia, in genere, di alcune condizioni particolari:

- a) tendenziale anonimato;
- b) difficile reperibilità di tutte le manifestazioni dell'azione illecita (in particolare se il *cyberbullo* opera tramite sistemi di messaggistica istantanea o, in generale, in *community* cc.dd. "chiusi");
- c) allentamento dei freni etici (effetto causato dalla spersonalizzazione e dal senso di impunità dato dal percepito anonimato; anche grazie al ricorso a *nicknames*, cioè in sostanza a "maschere");
- d) assenza di limiti spazio-temporali (grazie al ricorso a mezzi di comunicazione come *WhatsApp*, *Facebook*, *Twitter*, *blogs*, etc.).

Una certa dottrina¹⁷ ha anche individuato e classificato, da diversi anni, varie categorie di *cyberbullismo*:

- a) *flaming*: attraverso messaggi in quelle particolari *online community* che sono i cc.dd. *forum* (dall'inglese "flame", ossia "fiamma", con riferimento alla caratteristica peculiare di tali *post* di "accendere gli animi" dei lettori in senso negativo);
- b) *molestie (harassment)*: invio reiterato di messaggi ed immagini volti a ferire i sentimenti;
- c) *denigrazione*: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con malanimo la sua reputazione;
- d) *sostituzione di persona ("impersonation")*;
- e) *inganno (trickery)*: consistente nella pubblicazione (in Internet) o condivisione online di informazioni confidate o immagini private ottenute carpando la fiducia della vittima con l'inganno;
- f) *esclusione*: allo scopo di provocare, fare insorgere un sentimento di emarginazione;
- g) *cyber-persecuzione ("cyberstalking")*: molestie e denigrazioni personali e familiari ripetute e minacciose;
- h) *doxing*: diffusione (pubblica) via *Internet* di dati personali e sensibili;
- i) *minacce di morte*.

Con riferimento allo scenario internazionale ci sembra di rilievo un recente studio, approfondito e assai documentato, condotto dall'Unione Europea, che offre anche confronti tra singoli Paesi dell'Unione e lo scenario statunitense.

Lo studio¹⁸ è quello del *Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs*, redatto nel luglio 2016 e dedicato al fenomeno del "Cyberbullying Among Young People".

Dal poderoso elaborato emergono differenze definitorie del fenomeno e l'individuazione delle diverse misure, sociali e giuridiche a carattere anche penale¹⁹, adottate per contrastare il fenomeno.

Nell'ambito del quadro concettuale legale di riferimento esaminato in tale studio si sottolinea che "cyberbullying has been rarely dealt with by the criminal law for various reasons. First of all, criminalizing children is not seen as an ideal solution to effectively tackle this phenomenon. Many scholars underline the negative effects of criminalizing cyberbullying such as the fact that the punishment imposed may be disproportionate to the child's conduct; the danger of creating a situation of shame for children as well as the risks of overlapping with existing criminal offences. Moreover, cyber-bullies are often seen as victims themselves which is why restorative justice mechanisms are preferred to criminal ones"²⁰.

disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", BURL n. 6, suppl. del 10 febbraio 2017).

¹⁶ Paura incontrollata di essere (o rimanere per un periodo) sconsigliati dalla rete di telefonia mobile o dalla rete *Internet* raggiungibile con gli *smartphone* o altri dispositivi *mobile* delle cui funzionalità, per l'appunto, sembriamo non poter più fare a meno.

¹⁷ N. WILLARD, M. S., J. D. Center for Safe and Responsible Use of the Internet nella sua *Educator's Guide to Cyberbullying and Cyberthreats*, 2005/2007, in <http://cyberbully.org/> e in <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx>.

¹⁸ Ben 193 p., in [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU\(2016\)571367_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf).

¹⁹ Nell'ambito, nell'Unione Europea, lo studio citato ha rilevato l'"absence of a specific criminal offence on bullying/cyberbullying in all Member States except for Spain where bullying is criminalized" (ivi, p. 57).

²⁰ L. BARNETT LIDSKY, A. PINZON GARCIA, *How Not to Criminalize Cyberbullying*, University of Florida Levin College of Law, 77, 2012, p. 693-726; E. LUNA, *The Overcriminalization Phenomenon*,

Ovviamente tutto dipende dal concetto di *child* (bambino). Esso è riconducibile al soggetto adolescente (distinto per genere con età ricompresa tra i 10/12 ed i 18 anni di età, con anticipi o ritardi a seconda delle aree geografiche, delle connotazioni genetiche specifiche dell'individuo, correlate anche al suo sviluppo fisico e psichico²¹, delle influenze ambientali). Tale concetto, certamente, non coincide con la nozione legale di "minore" nel senso di minorenni e, quindi, con il soggetto che non ha raggiunto la c.d. maggiore età secondo i parametri di legge.

La disciplina nazionale, come vedremo, assume a riferimento la nozione giuridica di minore, nel senso di minorenni e, quindi, di soggetto di età inferiore agli anni 18.

È intuitivo pensare che, in relazione alla diffusione e distribuzione globale dei fenomeni delle diverse categorie di *cyberbullismo*, l'intervento della disciplina di legge e il livello di prevenzione, educazione, punizione possa mutare nel tempo e nello spazio.

3. La legge di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo

3.1 Note introduttive

La legge, come abbiamo potuto constatare, ha conosciuto un percorso particolarmente travagliato, con rinvii tra i due rami del Parlamento, ottenendo l'approvazione definitiva solo alla quarta lettura.

Tra le questioni maggiormente dibattute e causa del prolungarsi dell'*iter* approvativo sono:

- 1) l'opportunità di limitare gli effetti della legge ai minori di età o, viceversa, estenderli ai maggiorenni;
- 2) in secondo luogo, se limitare la portata del provvedimento alla disciplina del *cyberbullismo* o estenderli fino a ricomprendere il fenomeno del *bullismo tout court*;
- 3) infine, se prevedere, accanto a strumenti di carattere educativo-preventivo, anche misure di tipo penale-repressivo.

Il testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati è espressione dell'impianto che circoscrive il raggio d'azione della norma al *cyberbullismo* tra i minori di età e conferma così l'ultima impostazione adottata dal Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo su quelli a carattere repressivo.

Le premesse iniziali del nuovo testo di legge, pertanto, si possono sintetizzare così in punti:

- a) soppressione di ogni riferimento al bullismo *tout court* con conseguente regolazione del solo fenomeno del *cyberbullismo*;
- b) circoscrizione della tutela ai minori d'età;
- c) predilezione degli interventi a carattere educativo su quelli a carattere repressivo;
- d) assenza di strumenti di natura penale.

Ora, prima di passare in rassegna gli strumenti di tutela disposti dalla presente legge, è opportuno capire cosa esattamente sia il "*cyberbullismo*" per il legislatore, anche per determinare con più precisione quello che è il raggio di azione della tutela.

3.2 Ambito applicativo

Ai fini della determinazione dell'ambito applicativo della presente disciplina è utile soffermarsi preliminarmente sulla definizione normativa del *fenomeno del cyberbullismo*. Infatti, è sulla base di tale nozione che si potrà meglio comprendere quale fenomeno il legislatore abbia voluto contrastare.

Invero, una definizione autentica è fornita dalla lettera del **secondo comma** dell'**art. 1**, comma che, per fornirne una più immediata comprensione, si procede a scomporre nella seguente maniera:

"per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali"

"in danno di minorenni,"

"realizzata per via telematica,"

"nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Dalla lettura di questo 2° comma emerge, *in primis*, quale sia il soggetto passivo, l'offeso, che la norma vuole tutelare e che viene identificato con il *minore di età*.

Pertanto, allo stato attuale, il *cyberbullismo* è una condotta censurabile non in quanto abbia effetti lesivi per una qualsiasi persona, ma solamente o nella misura limitata in cui leda i minori, o meglio, sia "*in danno di minorenni*", nelle parole del legislatore.

In secondo luogo, emerge come la condotta del soggetto responsabile degli atti lesivi sia delineata in termini molto ampi potendo ricomprendere comportamenti di:

- a) *pressione*;
- b) *aggressione*;
- c) *molestia*;
- d) *ricatto*;
- e) *ingiuria*;
- f) *denigrazione*;
- g) *diffamazione*;
- h) *furto di identità*;

American University Law Review, Volume 54, Issue 3, 2005, p. 703-743; *Restorative Justice* post, in <http://www.antibullyingworks.co.uk/>.

²¹ S. CANALI, *Adolescenza, maturazione del cervello e vulnerabilità all'uso di sostanze psicoattive*, 25 marzo 2017, in <http://www.psicoadattivo.com/adolescenza-maturazione-del-cervello-e-sostanze-psychoattive/>; L. P. SPEAR, *The behavioral neuroscience of adolescence*, W. W. Norton, New York, 2010; B. J. CASEY, R. M. JONES, & L. H. SOMERVILLE, *Braking and accelerating of the adolescent brain*, *Journal of Research on Adolescence*, 21, 2011, pp. 21-33; B. LUNA, A. PADMANABHAN, & K. O'HEARN, *What has fMRI told us about the development of cognitive control through adolescence?*, *Brain & Cognition*, 72, 2010, pp.101-113; S. L. ANDERSEN, *Trajectories of brain development: point of vulnerability or window of opportunity?*, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 27, 2003, pp. 3-18.

- i) *alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali;*

purché realizzata *per via telematica*, dunque non tramite una *relazione diretta* dei soggetti coinvolti ma, bensì, per *interazione*, ossia per il tramite di strumenti di telecomunicazione (es. *social network, chat app, VoIP, etc.*).

Si comprende qui la vera particolarità del *cyber bullismo*, costituita da atti che trovano una loro dimensione e risonanza nel *cyberspazio*²² e che il legislatore contrasta costruendo una fattispecie di illecito a forma vincolata.

È inoltre opportuno precisare che ciò che costituisce elemento della fattispecie è l'utilizzo del mezzo telematico e che, come tale, costituisce connotazione imprescindibile della condotta ai fini della configurazione della fattispecie illecita nel caso concreto.

Diversamente, la circostanza della lontananza, ossia della non contiguità spazio-temporale, tra il soggetto agente ed il soggetto offeso non costituisce elemento della fattispecie, a contrario potendo l'illecito ben configurarsi con la contestuale presenza dei soggetti coinvolti. Infatti, si ribadisce ancora che ciò che caratterizza la condotta censurabile è l'*utilizzo di strumenti telematici*, al di là della compresenza dei soggetti e sempre fermo il ricorrere delle altre condizioni precisate dalla normativa. Tale precisazione è opportuna dato che la particolarità del fenomeno è proprio il raggiungimento dello spazio virtuale e l'utilizzo delle caratteristiche peculiari e strumenti offerti dallo stesso.

Al periodo successivo del medesimo comma, il legislatore descrive un altro tipo di condotta sanzionabile consistente nella:

- j) *diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore.*

La condotta assume rilievo, ai fini del fenomeno del *cyberbullismo* se, e fintanto che, sia commessa allo scopo "*intenzionale e predominante*" di isolare uno o più minori di età e, ancora, dovendo risultare in "*un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Pertanto, da una prima lettura del disposto sembra essere congiuntamente necessario il fine ulteriore dell'agente, consistente nell'*isolamento*" ed il verificarsi dell'evento alternativo del "*serio abuso*", dell'*attacco*" (che deve essere dannoso) o della "*messa in ridicolo*" causalmente determinato dalla sua condotta.

Si segnala qui una prima potenziale criticità, data dalla genericità di talune condotte così come delineate nella fattispecie tipica, con la conseguente difficoltà di una loro delimitazione precisa *ex ante*.

Risultano, infatti, di non immediata definizione alcuni elementi quale la "*pressione*", l'*aggressione*" realizzata per via telematica o, ancora, l'*attacco*" o il "*serio abuso*" conseguente alla diffusione di contenuti *online*.

3.3 La tutela

Già dalla lettera²³ del primo comma, dell'articolo 1, si comprende come il legislatore abbia voluto porre l'enfasi sulla *prevenzione* del *cyberbullismo*, piuttosto che sulle misure a carattere repressivo.

Le misure a carattere preventivo, infatti, basate essenzialmente sul controllo sistematico delle condotte e sulla sensibilizzazione ed educazione dei soggetti coinvolti, sono viste come lo strumento principale e più efficace per contrastare questo genere di fenomeno.

Il contrasto al *cyberbullismo* viene, pertanto, realizzato tramite la creazione di un sistema di tutela su tre cardini fondamentali o più in concreto tramite:

- 1) una dimensione di **vigilanza e controllo** *in primis*;
- 2) a cui si aggiunge una serie di **strumenti di tutela diretta** (come, ad esempio, l'istanza, la segnalazione o reclamo agli Organi competenti e la procedura di ammonimento; *cf. infra*);
- 3) ed infine un programma di **educazione e ri-educazione** dei minori coinvolti.

Importante è notare come i destinatari della "*strategia di attenzione, tutela ed educazione*", impostata dal legislatore, siano sia i minori nella posizione di vittima, sia quelli nella posizione di responsabili o autori degli illeciti sanzionati dalla presente normativa.

Le misure educative che gli istituti scolastici dovranno approntare, infatti, sono rivolte ad entrambi i soggetti dell'illecito: passivo e attivo.

Nei confronti della vittima, attraverso la previsione di *misure di sostegno* (auspicabilmente di natura psicologica); nei confronti del responsabile, attraverso *misure di rieducazione* che saranno più dettagliatamente disciplinate dalle *linee guida* adottate dal MIUR, previo parere del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

Ora, prima di soffermarsi su quello che è il cuore dell'intervento legislativo, ossia la tutela preventiva, con la relativa istituzione di Organi e competenze per il suo perseguimento, è opportuno passare in rassegna molto sinteticamente quelli che sono gli strumenti di tutela più immediata per la repressione e la rimozione degli effetti dell'illecito che si sia già verificato.

²² Una definizione etimologica del termine è fornita dall'unione delle parole *cybernetics* e *space*, coniato dallo scrittore di science-fiction W. GIBSON nella sua collezione di racconti del 1982 *Burning Chrome* e divenuto popolare nel suo racconto del 1984 intitolato *Neuromancer*. Quanto, invece, a una definizione generale si può descrivere come «"spazio concettuale" dove le persone interagiscono usando tecnologie per la comunicazione mediata dal computer (computer mediated communication, CMC)» da R. FIDLER, *Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media*, Guerrini e Associati, Milano, 1997, 2000, pp. 89-90. FIDLER cita il guru RHEINGOLD (H. RHEINGOLD, *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*, Addison-Wesley, Massachusetts, 1993). Sul tema v. anche E. CHIAPASCO, M. CARIO, *CYBERBULLISMO, dalle prime definizioni ai dati più recenti*, in <http://www.psychomedia.it/pm/telecomm/massmedia/chiapasco-carrio.pdf>.

²³ L'Art. 1, rubricato "*Finalità e definizioni*", recita: "*La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche*" (enfasi aggiunta).

3.4 Gli strumenti di tutela diretta

Le principali novità introdotte dalla legge in oggetto, in termini di tutela immediata e successiva al compimento dell'illecito, sono l'inoltro dell'*istanza* per l'eliminazione dei dati illecitamente diffusi in rete e il **procedimento di ammonimento**; strumenti attivabili entrambi anche direttamente dall'offeso minore di età, purché ultraquattordicenne.

Per quanto attiene il primo degli appena citati **strumenti di tutela**, all'art. 2 comma 1 la normativa conferisce la possibilità:

- al **minore ultraquattordicenne** che si assuma leso da atti di cyberbullismo;
- a ciascuno dei **genitori** del minore offeso;
- al soggetto comunque **avente la responsabilità genitoriale**;

di inoltrare al a) **titolare del trattamento dei dati** o al b) **gestore del sito Internet²⁴ o del social media** un'*istanza* per l'oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale riguardante il minore che sia stato diffuso in rete.

Si sottolinea che le condotte che possono formare oggetto dell'*istanza*, ed ai fini dell'inoltro della stessa, non devono necessariamente integrare le fattispecie di cui all'art. 167 (*Trattamento illecito di dati*) del Codice in materia di protezione dei dati personali²⁵. Pertanto, le condotte censurabili ai fini della presente normativa non devono necessariamente coincidere con quelle già sanzionate penalmente dal D.Lgs. n. 196/2003. Anche da questo elemento, infatti, meglio si comprende l'estensione dell'ambito di tutela garantito dall'intervento legislativo.

Inoltre, entro **ventiquattrore** dal ricevimento dell'*istanza* il titolare del trattamento, gestore del sito Internet o social media comunica di aver assunto l'incarico ed entro **quarantottore** - dal medesimo momento del ricevimento dall'*istanza* - assume i provvedimenti del caso.

Qualora, tuttavia, non siano stati rispettati i suddetti termini o non sia possibile identificare il soggetto a cui inoltrare l'*istanza*, è concessa la possibilità di inoltrare **segnalazione o reclamo** direttamente al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale provvede entro **quarantottore** dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 2) ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. n. 196/2003.

Per quanto attiene, invece, il secondo strumento di tutela proposto, senza dubbio uno dei profili più interessanti della presente normativa è rappresentato dalla misura dell'**ammonimento**, procedura mutuata tramite richiamo diretto al **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con la L. 23 aprile 2009, n. 38**

(c.d. in materia di *stalking*) e, più precisamente, dell'**art. 8, commi 1 e 2²⁶**.

È previsto, infatti, che il *minore ultraquattordicenne* che abbia subito atti di cyberbullismo possa avviare la procedura di ammonimento nei confronti del suo offensore - parimenti *minore ultraquattordicenne* - a condizione che non sia già stata presentata denuncia per i reati di cui agli artt. 594 c.p. (*ingiuria*), 595 c.p. (*diffamazione*), 612 c.p. (*minaccia*), 167 del Codice per la protezione dei dati personali (*Trattamento illecito di dati*)²⁷, a cui si aggiunge l'art. 612-bis c.p. (*atti persecutori*) per richiamo.

Una volta avviata la procedura, il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale per procedere all'ammonimento.

Si sottolinea che gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

3.5 La prevenzione nel sistema di tutela della normativa

3.5.1 Il tavolo tecnico

Per la realizzazione della tutela in un'ottica preventiva è previsto che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sia istituito, con DPCM, il **tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo**, coordinato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), del quale fanno parte rappresentanti:

- del Ministero dell'interno;
- del Ministero dell'istruzione;
- dell'università e della ricerca;
- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- del Ministero della giustizia;
- del Ministero dello sviluppo economico;
- del Ministero della salute;

²⁶ 1) Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2) Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

²⁷ Art. 167 (Trattamento illecito di dati) 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

²⁴ Per tale intendendosi "il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 [rispettivamente mere conduit, caching, hosting] del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete Internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2" (comma 3, art. 1; enfasi aggiunta).

²⁵ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modd. (<http://www.garante.privacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248>).

- della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori;
- del Garante per la protezione dei dati personali;
- di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere;
- degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete Internet;
- una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori;
- una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

e che dovrà redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento un **piano di azione integrato** per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo unitamente ad un **sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni** di cyberbullismo (art. 3, comma 2).

Il piano di azione stabilisce, altresì, **iniziative di prevenzione e formazione** rivolte ai cittadini (art. 3, comma 4).

Inoltre, nell'ambito del piano di azione integrato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il MIUR e l'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, predispone **periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione** sul fenomeno del cyberbullismo, nel limite delle risorse stanziata a tal fine che, nella misura attuale, corrisponde a 50.000 euro annui (art. 3, comma 5).

Ancora, il piano di azione dovrà essere integrato con un **codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo**, a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete Internet.

Con il Codice viene anche istituito un **comitato di monitoraggio** (art. 3, comma 3) con il compito di:

- 1) identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'art. 2, comma 1;
- 2) aggiornare periodicamente la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare l'istanza di cui sopra, avendo riguardo dei dati raccolti dal tavolo tecnico nonché delle evoluzioni tecnologiche.

Infine, è previsto che il MIUR trasmetta periodicamente alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una **relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico** (art. 3, comma 6).

Al MIUR è attribuito non solo un ruolo di coordinamento, ma anche un ruolo di indirizzo degli altri enti coinvolti tramite la previsione dell'adozione, previa acquisizione di parere consultivo del Ministero della Giustizia, di **linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, aggiornate su base biennale (art. 4, comma 1).

Inoltre, per il triennio 2017-2019 le linee guida dovranno prevedere:

- la formazione del personale scolastico (in conformità all'art. 1, co. 7 della L. 13 luglio 2015, n. 107, c.d. "Riforma della scuola"²⁸) tramite la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica [ad iniziative in tal senso];
- promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education (rappresentata da "una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status"²⁹), nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- previsione di un efficace sistema di governance diretto dal MIUR".

Più in sintesi, il **tavolo tecnico** rappresenta la principale istituzione della normativa in oggetto, è coordinato dal MIUR e composto da rappresentanti riconducibili ad una vasta platea di enti.

Essa è la principale affidataria del compito di contrasto e prevenzione al cyberbullismo ed è a tal fine specifico che redige:

- 1) un **piano di azione integrato**, che costituirà una strategia di intervento;
- 2) un **sistema di raccolta dati** per il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, per poter eventualmente ricalibrare gli interventi ed elaborare nuove strategie di azione;
- 3) il **codice di coregolamentazione** con regole dirette agli operatori della rete ed a cui essi dovranno attenersi;
- 4) le **linee di orientamento**, aggiornate biennalmente e dirette principalmente alle scuole.

Accanto all'operato del **tavolo tecnico** si affianca quello di altri enti, fra cui la Presidenza del Consiglio

²⁸ Art. 1, comma 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

[...]
1) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 [sottolineature aggiunte]; [...].

²⁹ A. CORNALE, *Che cos'è la peer education?*, in <http://www.davidealgeri.com/metodo-educativo-della-peer-education.html>.

dei Ministri che, in particolare, predispone **campagne di sensibilizzazione** sul tema in collaborazione con il MIUR ed il Garante delle comunicazioni.

Tuttavia, su questo punto è inevitabile nutrire qualche dubbio sulla sufficienza dei fondi stanziati che, per loro esiguità, potrebbero risultare inadeguati allo scopo.

È previsto per ogni istituto scolastico l'obbligo specifico di individuare tra i propri docenti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, anche avvalendosi delle collaborazioni delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio (art. 4, comma 3).

A carico del *dirigente scolastico* che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo è previsto un obbligo di informazione nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti. A seguito dell'accertamento di tali atti è previsto inoltre che attivi *adeguate azioni di carattere educativo* (art. 5, comma 1).

Di rilievo è la clausola di riserva (*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato"*), in principio dell'articolo 5, che fa salva l'applicazione delle altre fattispecie normative qualora le condotte poste in essere configurino reato e delle relative disposizioni in materia di denuncia o querela.

Gli **uffici scolastici regionali** promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti, elaborati da reti di scuole, che siano nell'ottica della promozione sul territorio di azioni integrate in contrasto al cyberbullismo e di **educazione alla legalità per favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e contrasto**, agevolando e valorizzando anche il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente nell'ambito delle **attività di formazione e sensibilizzazione** (art. 4, comma 4).

In capo alle **istituzioni scolastiche** incombe un obbligo di **educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche**. L'acquisizione di tale consapevolezza-conoscenza è visto come *"elemento trasversale delle diverse discipline curricolari"*, da realizzarsi anche tramite *"apposite attività progettuali"* (art. 4, comma 5).

I **servizi territoriali**, con l'ausilio di associazioni ed enti che perseguono le finalità prescritte dalla presente legge, promuovono specifici progetti personalizzati volti a **sostenere i minori vittime** di atti di cyberbullismo, nonché a **rieducare**, anche attraverso l'esercizio di **attività riparatorie o di utilità sociale**, i **minori artefici** di tali condotte (art. 4, comma 5).

È previsto in capo agli istituti scolastici un obbligo di **integrazione dei propri regolamenti e del patto educativo di corresponsabilità**³⁰ con riferimenti specifici a condotte di **cyberbullismo** corroborati da relative **sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti** (art. 5, comma 2).

Dalla lettura della norma si comprende come, in ultima battuta, sia lasciata agli istituti la definizione del-

le misure disciplinari (interne) adottabili a sanzione delle condotte.

La Polizia postale e delle comunicazioni **relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico** di cui all'art. 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto. La relazione è pubblicata in formato aperto ai sensi dell'art. 68 del codice dell'amministrazione digitale (art. 6, comma 1).

*Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete Internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale di cui all'art. 12 della L. 18 marzo 2008, n. 48*³¹ (art. 6 comma 2). Anche relativamente a quest'ultimo punto, non si può far a meno di notare l'esiguità delle risorse stanziata che solleva qualche dubbio sulla reale efficacia della misura.

4. Conclusioni

L'analisi compiuta ha condotto a sottolineare come i diversi soggetti coinvolti siano chiamati a svolgere ruoli differenziati per contrastare e prevenire il fenomeno in sé e per indicare alle nuove generazioni un percorso psico-evolutivo che porti ad una diversa visione della partecipazione sociale dei singoli ai gruppi di riferimento, in forme di sostanziale collaborazione, in una naturale e positiva competizione coniugata con il rispetto degli individui.

Pur in presenza di numerose ricerche, studi, analisi di diversa natura, si ritiene che sia un momento prematuro per giungere a puntuali conclusioni sulla normativa. Infatti, da un lato è necessario attendere l'emanazione dei primi atti di esecuzione e le prime applicazioni della stessa da parte degli Organi competenti, dall'altro individuare, nella constatata assenza di una condivisione degli indirizzi normativi internazionali, punti condivisi per realizzare un efficace contrasto a comportamenti che, in diversi Paesi, possono essere espressione di reato.

La nuova disciplina normativa è di sicuro interesse ed è dotata di alcuni elementi di novità, soprattutto in relazione alle finalità volte alla prevenzione del fenomeno. La sua reale efficacia dovrà, purtuttavia, essere valutata nel tempo, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica in atto.

³¹ L'art. 14, comma 1, recita: *"Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 14-bis della Legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale [...], è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008"*.

³⁰ Di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento di cui al Decreto n. 249 del 1998.

This page is left intentionally blank

This page is left intentionally blank

This page is left intentionally blank

**All the contents are protected by copyright.
No part can be copied without the Editor in Chief's and Author's permission.**

Pontani e Associati S.p.A.
Cap. Soc. € 120.000 (centoventimila) int. vers. - REA Milano 1047300 - R.I./C.F./P.I. 04847510155
Sede Legale, Direzione e Amministrazione: 20121 Milano - Piazza Castello n. 5 - Tel. 02-36682148
Fax 02-36687506 * Direttore Responsabile: Dott. Franco Pontani
Registered by the Cancelleria del Tribunale di Milano n. 5 del 9 gennaio 2015
E-mail: info@pontanieassociati.com